

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4918

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2000

—————

Istituzione, in Novara, di una sezione distaccata
della corte di appello di Torino

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La corte d'appello di Torino ha giurisdizione su ben 17 tribunali: Acqui Terme, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania, Vercelli. Torino, quindi è sede unica di corte d'appello su un territorio che insiste sull'intera regione Piemonte e sulla Valle d'Aosta, con ciò operando su una realtà giudiziaria sia in materia civilistica che penale alquanto disomogenea.

La necessità dell'istituzione di una seconda corte d'appello in Piemonte o perlomeno di una sede distaccata, come si propone nel presente disegno di legge è stata di recente sottolineata anche nella relazione introduttiva all'anno giudiziario 2000, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, su sollecitazione di numerosi uffici giudiziari.

Al fine di sottolineare la complessità del carico giudiziario gravante sulla corte d'appello basti pensare alla particolarità dell'attività gravante sul tribunale di Torino e la spe-

cificità all'interno della realtà giudiziaria piemontese della realtà territoriale torinese.

La costituzione di un ufficio giudiziario di secondo grado, seppure come sede distaccata, risponde quindi all'esigenza di riconoscere una diversità all'interno dell'area territoriale piemontese volta alla valutazione più specifica di una vasta area della regione, oltre a risolvere problemi pratici di tipo logistico e di distanza chilometrica da Torino.

Presupposta l'evidente necessità di un secondo ufficio giudiziario d'appello che dovrebbe ricoprire gli uffici localizzati nella zona est del Piemonte, la sede più adatta non può che essere Novara. La città di Novara, infatti, è per numero di abitanti e per numero di affari giudiziari la seconda città del Piemonte. Alla sede distaccata di Novara dovrebbero competere gli affari giudiziari relativi al circondario dei tribunali di Alessandria, Biella, Verbania e Vercelli per la sostanziale omogeneità territoriale e sociale, oltre che la favorevole distanza chilometrica che li divide dalla città di Novara.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, in Novara, una sezione distaccata della corte di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Novara, Alessandria, Biella, Verbania e Vercelli.

Art. 2.

1. È istituita, in Novara, una sezione della corte di appello di Torino in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Novara.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia determina la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.

2. Con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle citate sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di Torino e alla corte di assise di appello di Torino, rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello di Torino con sede in Novara e della sezione della corte di appello d'assise di Torino con sede in Novara in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. Alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione é stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso non si applica la norma di cui al comma 1.